



*Giunta Regionale della Campania*

*– D.G. 04 - U.O.D. 06*

*Direzione Generale per la Tutela della Salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Politica del Farmaco e Dispositivi*

Giunta Regionale della Campania  
Ufficio Legislativo del Presidente

*legislativo.presidente@regione.campania.it*

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Nunzio Carpentieri (FDI) – Reg. Gen. n. 1000 – concernente “Art. 9 della legge Regionale n. 35/2020 in modifica della legge regionale 6 maggio 2013” – Riscontro.**

Al fine di dare esauritivo riscontro alla richiesta di cui all’oggetto si premette quanto segue.

Il dispensario farmaceutico è una struttura (non una farmacia) destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati e la normativa nazionale prevede due sole ipotesi in cui è consentita l’istituzione: in caso di sede farmaceutica vacante (in zona rurale, in centro abitato con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) ed in caso di località di interesse turistico, riconosciuta tale espressamente dalla legge, nella quale i flussi turistici determinino stagionalmente l’esigenza di un dispensario in aggiunta alle farmacie ordinariamente operanti.

Per quanto concerne i dispensari cd. Ordinari, l’art. 6 della L. n. 362/1991, nel novellare l’art. 1 della L. n. 221/198, prevede la possibilità di istituirli a regime, nei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ove non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, la cui gestione viene affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina (anche di altro Comune), mentre, in caso di rinuncia, il dispensario è gestito dal Comune.

La citata normativa, quindi, ha limitato l’istituzione del dispensario farmaceutico “ordinario” al caso in cui pur essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti ancora aperta con ciò determinando difficoltà della popolazione nell’approvvigionamento dei medicinali.

Occorre tener presente che l’istituzione del Dispensario è giustificata e condizionata *ex lege* dalla mancata attivazione della farmacia istituita e costituisce un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie con il solo fine di garantire “l’assistenza farmaceutica minima” alla popolazione.

La compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve ritenersi esclusa in quanto viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario.

Ancora, l'art. 6 della L. n. 362/1991, nel novellare l'art. 1 della L. n. 221/198 ha previsto la possibilità di istituire il dispensario "a carattere stagionale" nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle allora operanti aziende di promozione turistica.

Per quanto concerne, nello specifico, tale seconda tipologia di dispensario farmaceutico stagionale preme rappresentare che la legge regionale della Campania n. 8/2002, nel richiamare la legge n. 221/68 all'art. 1, come modificata dalla L. n. 362/91, all'art. 5 comma 2 prevede espressamente che la stagione turistica decorre dal 1° giugno e termina il 30 settembre di ogni anno.

A seguito delle disposizioni introdotte dalla L.r. n. 5/2013, art. 1 co. 54, il legislatore regionale, nell'ottica di garantire e migliorare il servizio territoriale nelle zone turistiche e rurali, ha demandato alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'istituzione, apertura e chiusura di Dispensari, residuando quindi in capo alla Regione, in virtù della L.r. 13/85, le competenze relative alla "vigilanza sul corretto esercizio e funzionamento", le quali vengono esercitate anche per il tramite delle attività demandate alle AA.SS.LL. presenti sul territorio campano.

La L.r. n. 35/2020, interpretativa della precedente, ha introdotto l'art. 54 *bis* alla L.r. n. 5/2013 ed ha chiarito le condizioni e le modalità cui devono tener conto le amministrazioni locali nel prevedere l'istituzione di tali esercizi devono essere quelle previste dalla L. 221/1968 s.m.i., disponendo altresì l'obbligo per i Comuni ad adottare i relativi provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54 *bis*.

L'istituzione del dispensario farmaceutico è subordinata ad una valutazione svolta dall'Ente comunale circa l'effettiva esistenza di una carenza assistenziale, nonché della effettiva necessità di assicurare un interesse pubblico.

La precarietà del dispensario farmaceutico incide necessariamente sulle dotazioni farmaceutiche, le quali sono limitate ai soli medicinali già confezionati, inclusi tra quelli erogabili a carico – totale o parziale – del Servizio sanitario nazionale; tali medicinali vengono forniti dalla farmacia "madre", il cui titolare deve provvedere non solo alla conduzione professionale, ma anche all'approvvigionamento delle relative scorte. L'assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista responsabile (diverso da quello del titolare della farmacia che ne ha assunto la gestione) fanno sì che il dispensario stesso non sia incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato appare evidente che, qualora non ricorrano le condizioni previste *ex lege*, l'istituzione del dispensario non possa essere strumentalizzata per creare di fatto uno sdoppiamento della farmacia, creando così un indubbio vantaggio economico.

La garanzia della capillarità dell'assistenza farmaceutica sta nel rispetto della normativa nazionale e regionale, che prevede l'istituzione di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti con possibilità di creare una sede in deroga a tale criterio qualora vi fosse la necessità di garantire l'assistenza in aree lontane dai centri urbani (c.d. criterio topografico): il dispensario farmaceutico non è garante della capillarità del servizio farmaceutico, è uno strumento emergenziale che va a sopperire una sede vacante o assiste la popolazione turistica esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

Orbene, venendo all'esame del caso di specie, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato si evidenzia che l'Amministrazione regionale è a conoscenza delle vicende amministrative e giudiziarie che hanno interessato il territorio di Camerota ma, come sopra illustrato, la competenza all'adozione dei provvedimenti in tema di dispensari farmaceutici ricade in ultimo sull'Ente comunale, il quale essendo l'amministrazione più vicina al territorio ha maggiore contezza delle reali esigenze degli assistiti e delle problematiche causate dal flusso di turismo nel periodo estivo.

Tra l'altro, ricade nella sfera di competenza esclusiva dell'Ente comunale anche la previsione della partecipazione o meno dei titolari di sedi farmaceutiche nel procedimento amministrativo che ha condotto alla emanazione di un provvedimento collegiale di natura generale, cioè una delibera di Giunta che ha ad oggetto la gestione dei dispensari ordinari e stagionali sul territorio comunale.

Dunque, il Comune di Camerota con Delibera di Giunta n. 147 del 13.12.2024 ha disposto la chiusura dei dispensari farmaceutici ancora aperti sul territorio comunale che risultano illegittimi in base alla normativa di settore sopra citata; tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Salerno (r.g. n. 91/2025) con richiesta di tutela cautelare, la Camera di Consiglio si è celebrata in data 11.02.2025 e il Collegio ha emanato ordinanza cautelare (n. 76/2025) con cui è stata rigettata la domanda di tutela cautelare con fissazione della trattazione del merito nell'udienza pubblica del 10.06.2025.

Come evidenziato, l'Ente comunale ha quindi disposto la chiusura delle attività che sono risultate illegittime in riferimento alla normativa farmaceutica ed ha disposto, contestualmente, l'apertura di dispensari stagionali per ovviare alle problematiche causate dagli ingenti flussi turistici estivi.

Ad oggi la legittimità della Delibera comunale è al vaglio della magistratura amministrativa; pertanto, gli uffici regionali sono in attesa della determinazione degli organi giudiziari.

Il Dirigente  
UOD Politica del farmaco e dispositivi  
Dott. Ugo TRAMA

Il Direttore Generale  
Avv. Antonio POSTIGLIONE